

CONVENZIONE INTERNAZIONALE Francia - Italia

L. 14 dicembre 1994, n. 708. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e le frodi fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990 (S.O. n. 170 alla Gazz. Uff. n. 301 del 27 dicembre 1994). (Entrata in vigore il 1º aprile 1995)

Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990.

Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione medesima.

Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese; Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo Successioni e donazioni considerate

La presente Convenzione si applica: 1) alle successioni delle persone domiciliate, al momento del loro decesso, in uno Stato o in ambedue gli Stati; e 2) alle donazioni disposte dalle persone domiciliate, al momento della donazione, in uno stato o in ambedue gli Stati.

Articolo 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sulle successioni e sulle donazioni prelevate per conto di uno Stato, dalle sue divisioni politiche o amministrative ovvero dei suoi enti locali (nel caso dell'Italia) o dei suoi enti territoriali (nel caso della Francia) qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sulle successioni, le imposte prelevate in occasione di decesso sotto forma di imposte sul valore globale dell'asse ereditario, di imposte sulle quote ereditarie, di diritti di trasferimento o d'imposta sulle donazioni mortis causa. Sono considerate imposte

sulle donazioni, le imposte prelevate sui trasferimenti tra vivi, ma solo se il trasferimento è operato a titolo totalmente o parzialmente gratuito.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne l'Italia: l'imposta sulle successioni e donazioni (qui di seguito indicata "imposta italiana"); b) per quanto concerne la Francia: i diritti sulle successioni e sulle donazioni (qui di seguito indicati "imposta francese"). La Convenzione si applica inoltre alle imposte di natura identica od analoga che saranno istituite dopo la data della firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le Autorità componenti degli Stati si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) le espressioni "uno Stato" e "l'altro Stato" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Francia;
- b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende il mare territoriale, nonché, al di là di quest'ultimo, le zone sulle quali, in virtù della sua legislazione e conformemente al diritto internazionale consuetudinario, l'Italia esercita dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti;
- c) il termine "Francia" designa i dipartimenti europei e d'oltremare della Repubblica francese, ivi compreso il mare territoriale e al di là di questo, le zone sulle quali, in conformità con il diritto internazionale, la Repubblica francese ha diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti;
- d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
- f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro Stato" designano rispettivamente una impresa, esercitata da un residente di uno Stato ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato;
- g) l'espressione "beni che fanno parte della successione o di una donazione di persona domiciliata in uno Stato" comprende qualsiasi bene e diritto la cui devoluzione o trasferimento, è in virtù della legislazione di uno Stato, assoggettato ad una imposta prevista dalla Convenzione;
- h) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva situata in uno Stato, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato;

i) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato; ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato;

j) l'espressione "autorità competente" designa: j) nel caso della Repubblica Italiana: il Ministero delle Finanze; jj) nel caso della Repubblica Francese: il Ministro incaricato del Bilancio o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato, le espressioni non diversamente definite, hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "persona domiciliata in uno Stato" designa ogni persona la cui successione o donazione è, in virtù della legislazione di detto Stato, assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone la cui successione o donazione è assoggettata ad imposta in questo Stato soltanto per i beni che ivi sono situati.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è domiciliata in entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata come domiciliata nello Stato in cui essa dispone di una abitazione permanente nei due Stati, essa è considerata come domiciliata nello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non dispone di una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata come domiciliata nello Stato in cui essa soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambe gli Stati ovvero se essa non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata come domiciliata nello Stato di cui possiede la nazionalità; d) se detta persona possiede la nazionalità di entrambe gli Stati o se essa non possiede la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è domiciliata in entrambi gli Stati, essa è considerata come domiciliata nello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 Beni immobili

1. I beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell'altro Stato sono imponibili in questo altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato in cui i beni considerati sono situati. L'espressione comprende in ogni caso, gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili"

l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. L'espressione "beni immobili" comprende anche, per quanto riguarda la Francia, le azioni o quote di una persona giuridica, il cui attivo è principalmente costituito da immobili situati in Francia o da diritti ivi afferenti. Per l'applicazione di questa disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili utilizzati da questa persona giuridica per la sua propria attività industriale, commerciale, agricola o per l'esercizio di una professione non commerciale.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai beni immobili di un'impresa nonché, ai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione liberale o per altre attività di carattere indipendente.

Articolo 6 Beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione o ad una sede fissa

1. Salvo quando si tratti di beni previsti negli Articoli 7 e 8, i beni mobili d'una impresa che fa parte della successione o d'una donazione di una persona domiciliata in uno Stato, che appartengono ad una stabile organizzazione, situata nell'altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato.

2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

4. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, dall'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, alla quale si applica il paragrafo 6 - agisce per conto di una impresa e dispone in uno Stato di poteri che ivi esercita abitualmente che gli permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, questa impresa è considerata come avente una stabile organizzazione in questo Stato per tutte le attività che questa persona esercita per l'impresa, a meno che le attività di questa persona non siano limitate a quelle che sono menzionate al paragrafo 4 e che se fossero esercitate per mezzo di una installazione fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa installazione come stabile organizzazione, secondo le disposizioni di questo paragrafo.

6. Non si considera che una impresa di uno Stato ha una stabile organizzazione nell'altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito ordinario della loro attività.

7. I beni mobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e servono per l'esercizio di una professione liberale o di altre attività di carattere indipendente, i quali appartengono ad una sede fissa situata nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 7 Navi ed aeromobili

Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonché, i beni mobili afferenti alla utilizzazione di tali navi o aeromobili, sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 8 Valori mobiliari e crediti

1. I valori mobiliari e i diritti di credito che sono situati in uno Stato sono imponibili in questo Stato.

2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati situati in uno Stato: - i valori mobiliari emessi da questo Stato, da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una delle loro persone giuridiche di diritto pubblico o da una società domiciliata in questo Stato ad eccezione delle azioni o quote previste al paragrafo 3 dell'articolo 5; - i crediti di un debitore domiciliato in questo Stato; - i crediti garantiti su un bene imponibile in questo Stato conformemente alla Convenzione fino a concorrenza del valore di questo bene indipendentemente dal domicilio del debitore.

Articolo 9 Altri beni

I beni, quale che ne sia la situazione, che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e che non sono previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 10 Debiti deducibili

1. I debiti garantiti specificatamente dai beni previsti nell'articolo 5 vengono detratti dal valore di questi beni. I debiti che non sono garantiti specificatamente dai beni previsti nell'articolo 5 ed hanno la loro contropartita nell'acquisto, trasformazione, riparazione o manutenzione di tali beni, vengono detratti dal valore di questi ultimi.

2. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 1, i debiti afferenti ad una stabile organizzazione prevista al paragrafo 1 dell'articolo 6 o ad una base fissa prevista al paragrafo 7 dell'articolo 6, vengono dedotti, secondo il caso, dal valore della stabile organizzazione o della base fissa.

3. I debiti afferenti ai beni menzionati agli articoli 7 e 8 vengono dedotti dal valore di questi beni.

4. Gli altri debiti vengono dedotti dal valore dei beni ai quali si applicano le disposizioni

dell'articolo 9.

5. Nonostante i paragrafi da 1 a 4, la legislazione di ciascuno Stato si applica nella misura in cui è più favorevole al contribuente.

Articolo 11 Disposizioni per evitare le doppie imposizioni

1. Se il defunto o il donatore, al momento del decesso o della donazione, era domiciliato in uno Stato, questo Stato detrae dall'imposta calcolata secondo la sua propria legislazione un ammontare uguale all'imposta pagata nell'altro Stato sui beni che, in occasione dello stesso fatto e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non può superare la quota parte dell'imposta del primo Stato, calcolata prima della detrazione, corrispondente ai beni in ragione dei quali la detrazione deve essere accordata.

2. Nel calcolare l'imposta sui beni che è in diritto di imporre conformemente alla Convenzione, lo Stato diverso da quello nel quale era domiciliato il defunto al momento del decesso o il donatore al momento della donazione può tener conto dell'insieme dei beni che la sua legislazione interna gli permette d'imporre.

Articolo 12 Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato, qualunque sia il loro domicilio, non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversa o più onerosa di quella cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.

Articolo 13 Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato o da entrambi gli Stati comportano o comporteranno per Lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può sottoporre il suo caso all'Autorità competente dell'uno o dell'altro Stato. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa stessa non in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati faranno del loro meglio per risolvere, per via di amichevole composizione, le difficoltà o per dissipare i dubbi inerenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità

competenti degli Stati.

5. Le autorità competenti degli Stati regoleranno quando necessario le modalità di applicazione della Convenzione. Esse potranno di comune accordo prevedere delle attestazioni o altre formalità che permettano di assicurare il rispetto delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 14 Scambio informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione, nonché, per prevenire le evasioni e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o azioni concernenti tali imposte, o delle decisioni dei ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche del tribunale o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre a uno degli Stati l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 15 Assistenza alla riscossione

1. Gli Stati s'impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la riscossione delle imposte che sono oggetto della presente Convenzione e per la riscossione degli interessi, delle spese, dei supplementi e delle maggiorazioni d'imposta.

2. Lo Stato richiedente deve produrre una copia del titolo esecutivo attestato dall'autorità competente e che precisi che le somme figuranti su questo titolo e per la riscossione delle quali sollecita l'intervento dell'altro Stato, sono dovute definitivamente e possono costituire oggetto di misure esecutive.

3. I titoli prodotti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 sono resi esecutivi nella forma propria alla legislazione dello Stato richiesto.

4. Lo Stato richiesto procede alla riscossione tramite la sua amministrazione finanziaria e, se è il caso, i suoi tribunali ed organi amministrativi, secondo le regole applicabili alla riscossione dei suoi crediti fiscali similari, non essendo i crediti fiscali da riscuotere considerati come crediti privilegiati nello Stato richiesto.

5. L'assistenza prevista al paragrafo 1 di questo articolo, non può essere richiesta per la riscossione dei crediti fiscali che sono ancora suscettibili di ricorso. Questa assistenza deve limitarsi per quanto concerne tali crediti, alla notifica al debitore dei titoli interrotti da prescrizione.

6. Le contestazioni che riguardano l'assistenza o l'ammontare del credito possono essere portate soltanto davanti alla giurisdizione competente dello Stato richiedente.

7. L'assistenza per la riscossione prevista al paragrafo 1 può essere rifiutata allorché, lo Stato richiesto ritenga che potrebbe portare pregiudizio ai suoi diritti di sovranità, alla sicurezza o ai suoi interessi essenziali.

Articolo 16 Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi particolari.

Articolo 17 Enti pubblici e di pubblica utilità

1. Le esenzioni e le detrazioni d'imposta previste dalla legislazione di uno degli Stati, a vantaggio dello Stato, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o degli enti locali (nel caso dell'Italia) o dei suoi enti territoriali (nel caso della Francia) sono applicabili alle persone giuridiche della stessa natura dell'altro Stato.

2. Le istituzioni pubbliche, le istituzioni di pubblica utilità, come pure gli organismi, le associazioni, le istituzioni e le fondazioni senza scopo di lucro creati o organizzati in uno degli Stati ed esercitanti la loro attività nell'ambito religioso, scientifico, artistico, culturale, educativo o caritatevole, beneficiano nell'altro Stato, nelle condizioni previste dalla legislazione di quest'ultimo, degli esoneri, delle riduzioni, delle detrazioni, e degli altri vantaggi concessi, in materia di imposte sulle donazioni e sulle successioni agli enti della stessa natura, creati ed organizzati in quest'ultimo Stato.

Articolo 18 Entrata in vigore

1. Ogni Stato notificherà all'altro il completamento della procedura richiesta per quanto concerne l'entrata in vigore della presente Convenzione. Questa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno di ricevimento dell'ultima di queste notifiche.

2. Le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta alle successioni di persone decedute e alle donazioni effettuate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione.

3. Le disposizioni dell'articolo 17 della presente Convenzione si sostituiscono, a decorrere dalla loro data di applicazione, alle disposizioni dello Scambio di Lettere del 9 luglio 1976 concernenti il regime delle liberalità per fini di assistenza, di educazione e d'istruzione.

Articolo 19 Denuncia

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitivamente. Tuttavia ciascuno Stato potrà, con un preavviso minimo di sei mesi, notificare la cessazione per via diplomatica al termine di ogni anno civile a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore.

2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta alle successioni delle

persone decedute o alle donazioni effettuate prima della fine dell'anno civile al termine del quale la presente Convenzione sarà stata denunciata. Fatto a Roma il 20 dicembre 1990 in duplice esemplare, l'un in lingua italiana e l'altro in lingua francese, facendo i due testi egualmente fede.

PROTOCOLLO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l'evasione e la frode fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione:

a) per quanto concerne l'articolo 3, paragrafo 1, g), resta inteso che: 1) L'Italia può applicare l'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26.10.1972 e successive modifiche od ogni altra disposizione che lo sostituirà; 2) La Francia può applicare l'articolo 752 del suo codice generale delle imposte od ogni altra disposizione che lo sostituirà.

b) nonostante le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, una persona fisica che, al momento del suo decesso, possedeva la nazionalità di uno dei due Stati senza avere quella dell'altro Stato, e che, in virtù del paragrafo 1, era stata considerata domiciliata in ciascuno dei due Stati, è considerata domiciliata soltanto nello Stato del quale possedeva la nazionalità, se aveva l'intenzione manifesta di conservare il suo domicilio in questo Stato e se è stata domiciliata nell'altro Stato complessivamente per meno di cinque anni, durante il periodo di sette anni precedente il suo decesso.

c) per l'applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2, è considerata domiciliata in uno Stato, ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è assoggettata all'imposta in questo Stato in ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede direttiva o di ogni altro criterio di natura analoga, ad eccezione delle persone fisiche assoggettate all'imposta in questo Stato soltanto per i redditi aventi ivi la loro fonte. Quando, secondo le precedenti disposizioni, una persona fisica è domiciliata nei due Stati, la sua situazione è regolata conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4.

Fatto a Roma il 20 dicembre 1990 in duplice esemplare, l'uno in lingua italiana e l'altro in lingua francese, facendo i due testi egualmente fede.

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire la frode fiscale, con protocollo, firmata a Roma il 20 dicembre 1990 (Gazz. Uff. n. 49 del 28 febbraio 1995). Il giorno 9 febbraio 1995 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire la frode fiscale, con

protocollo, firmata a Roma il 20 dicembre 1990. In conformità all'art. 18 la convenzione entrerà in vigore il giorno 1^o aprile 1995.

La Corte di Giustizia si sofferma sull'interpretazione della normativa che disciplina la libertà di circolazione dei capitali

I giudici comunitari si sono pronunciati sul caso in questione con la sentenza dell'11 ottobre (causa C-451/05) illustrando in modo chiaro e dettagliato i contenuti dell' articolo 73 B del Trattato dell'Unione europea.

La legislazione francese, infatti, da un lato esonera le società stabilite in Francia dall'imposta sul valore commerciale degli immobili posseduti nel territorio francese da persone giuridiche mentre dall'altro, per le società stabilite in un altro Stato membro, subordina tale esenzione all'esistenza di un'apposita convenzione.

La normativa transalpina

In particolare, l'articolo 990 D del codice generale delle imposte francese (CGI), dispone che *"le persone giuridiche che, direttamente o per interposta persona, possiedono uno o più immobili situati in Francia o sono titolari di diritti reali su tali beni sono tenute al versamento di un'imposta annuale pari al 3% del valore commerciale di tali immobili o diritti"*, mentre il successivo articolo 990 E precisa che la disposizione non si applica: *"alle persone giuridiche i cui attivi immobiliari situati in Francia, ai sensi dell'articolo 990 D, rappresentano meno del 50% degli attivi francesi..; alle persone giuridiche che, avendo la loro sede in un paese o in un territorio che ha concluso con la Francia una convenzione di assistenza amministrativa con l'obiettivo di combattere la frode e l'evasione fiscale, dichiarano ogni anno, entro e non oltre il 15 maggio, nel luogo stabilito dal decreto previsto all'art. 990 F, la posizione, la descrizione ed il valore degli immobili posseduti al 1^o gennaio, l'identità e l'indirizzo dei loro soci alla medesima data nonché il numero di azioni o quote detenute da ciascuno di essi; alle persone giuridiche la cui sede della direzione effettiva si trovi in Francia e alle altre persone giuridiche che, in virtù di un trattato, non devono essere assoggettate ad una imposizione maggiormente onerosa, quando comunicano ogni anno, o assumono e rispettano l'impegno di comunicare all'amministrazione fiscale, su istanza di quest'ultima, la posizione e la descrizione degli immobili posseduti al 1^o gennaio, l'identità e l'indirizzo dei loro azionisti, soci o altri membri, il numero delle azioni, quote o altri diritti detenuti da ciascuno di essi e la prova del loro domicilio fiscale (...)"*. La normativa francese tra l'altro, subordina, quindi, il riconoscimento dell'esenzione, per le società situate in Stati membri all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa tra i diversi Stati interessati.

L'oggetto della controversia

Nel caso di specie, una società *holding* lussemburghese con possedimenti di beni immobili nel territorio francese procedeva ad effettuare le dichiarazioni previste dalla legge ma ometteva il

versamento delle relative imposte. L'Amministrazione finanziaria francese procedeva, quindi, alla riscossione coattiva delle stesse, a seguito della quale la società presentava reclamo dinnanzi al *Tribunal de grande instance de Paris*, prima, e alla *Cour d'appel de Paris*, poi. In seguito al rigetto di entrambi i ricorsi, la società contribuente proponeva ricorso in *Cour de Cassation* che sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia europea diverse questioni pregiudiziali inerenti al caso. Le questioni pregiudiziali tendono, da un lato, a verificare se l'imposta controversa debba essere qualificata come imposta sul patrimonio o sul reddito oggetto della direttiva comunitaria e nel caso affermativo se gli obblighi imposti dalla direttiva ostino all'applicazione di convenzioni o trattati siglati tra due Stati membri che escludano determinate categorie di contribuenti e, dall'altro, se le limitazioni contenute nella Convenzione tra lo Stato francese e lo Stato lussemburghese siano compatibili con le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali. In proposito, la Corte europea ha provveduto ad esaminare innanzitutto la seconda e la terza questione pregiudiziale al fine di chiarire se la direttiva 77/799 possa essere applicata al caso di specie.

Le tre questioni pregiudiziali

Le questioni pregiudiziali poste davanti ai giudici europei, sono: *"se gli artt. 52 e segg. e 73 B e segg. del Trattato Ce ostino ad una normativa come quella prevista dagli artt. 990 D e segg. del [CGI] che accorda alle persone giuridiche di cui la sede della direzione effettiva si trovi in Francia la facoltà di beneficiare dell'esenzione dall'imposta [controversa] e che subordina tale facoltà, per quanto riguarda le persone giuridiche di cui la sede della direzione effettiva si trovi sul territorio di un altro paese, anche qualora si tratti di uno Stato membro dell'Unione europea, all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa conclusa tra la Francia e tale Stato con l'obiettivo di combattere la frode e l'evasione fiscale o alla circostanza che, applicando un Trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla nazionalità, tali persone giuridiche non devono essere assoggettate ad un'imposizione maggiormente onerosa rispetto a quella a cui sono assoggettate le persone giuridiche di cui la sede della direzione effettiva si trovi in Francia; se un'imposta come quella controversa costituisca un'imposta sul patrimonio ai sensi dell'art. 1 della direttiva [77/799]. se, in caso di soluzione affermativa, gli obblighi posti a carico degli Stati membri in materia di reciproca assistenza fiscale dalla direttiva [77/799] ostino all'applicazione da parte degli Stati membri, in virtù di una convenzione bilaterale di assistenza amministrativa fiscale, di obblighi aventi la medesima natura che escludano una categoria di contribuenti quali le holding lussemburghesi. se gli artt. 52 e segg. e 73 B e segg. del Trattato CE impongano ad uno Stato membro che abbia concluso con un altro paese, membro oppure no dell'Unione europea, una convenzione contenente una clausola di non discriminazione in materia fiscale di accordare alla persona giuridica di cui la sede della direzione effettiva si trovi sul territorio di un altro Stato membro, quando tale persona giuridica possieda uno o diversi immobili sul territorio del primo Stato*

membro e il secondo Stato membro non sia vincolato al primo da una clausola equivalente, i medesimi vantaggi di quelli previsti da tale clausola".

La seconda questione pregiudiziale

I giudici europei chiariscono che l'articolo 1 della direttiva prevede lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri per procedere a una corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, comprendendo in quest'ultime anche le imposte su elementi del reddito o del patrimonio, ivi comprese le imposte sui proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sui salari e stipendi corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. Dalla portata della disposizione, secondo i giudici comunitari, l'elenco dei tributi individuati dalla direttiva non ha carattere esaustivo e l'imposta sul valore commerciale degli immobili posseduti in Francia da persone giuridiche, oggetto della controversia, deve ritenersi un tributo di natura analoga a quella delle imposte elencate all'articolo 1, n. 3, della direttiva 77/799 e quindi soggetta allo scambio di informazioni tra le autorità competenti di due Stati membri.

La terza questione pregiudiziale

Per quanto attiene la terza questione pregiudiziale, occorre verificare e individuare i rapporti che intercorrono tra gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e le disposizioni previste dalle convenzioni stipulate tra due Stati membri, nel caso di specie dalla convenzione 1° aprile 1958. In merito i giudici comunitari, dopo aver chiarito che la direttiva impone lo scambio di informazioni necessarie alla corretta determinazione delle imposte, precisano che la stessa *"non impone l'obbligo di fare effettuare o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la pratica amministrativa non autorizza l'autorità competente dello Stato che dovrebbe fornire le informazioni né a effettuare tali ricerche, né a raccogliere o a utilizzare dette informazioni per le necessità di tale Stato"* (articolo 8, n. 1, della direttiva 77/799). Di conseguenza, l'applicazione della convenzione 1° aprile 1958 che, pur riconoscendo genericamente la possibilità di scambio di informazioni tra lo Stato francese e lo Stato lussemburghese, ne esclude da tale pratica le società *holding* di diritto lussemburghese, risulta conforme alla direttiva comunitaria qualora l'esclusione dall'ambito di applicazione di una determinata categoria di contribuenti sia consentita dalla legislazione o dalla pratica amministrativa. Da ciò si evince che in linea di principio è ritenuta conforme la disposizione contenuta nella Convenzione, a condizione che questo rientri nella legislazione o pratica amministrativa, circostanza che i giudici europei rimettono alla valutazione del giudice di rinvio.

La prima questione pregiudiziale

Per quanto attiene, infine, alla prima questione pregiudiziale ovvero se le previsioni contenute nella Convenzione tra lo Stato francese e lo Stato lussemburghese siano compatibili con le

disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, la Corte procede, innanzitutto, a verificare se il caso in questione attenga alla libertà di circolazione dei capitali o alla libertà di stabilimento. Con riferimento alla libertà di circolazione dei capitali, i giudici europei chiariscono che in virtù dell'articolo 73 B del Trattato, il diritto di acquistare, gestire e alienare beni immobili nel territorio di uno Stato membro, genera, quando viene esercitato, movimenti di capitali e per giurisprudenza costante, i movimenti di capitali comprendono le operazioni con cui soggetti non residenti effettuano investimenti immobiliari. Da ciò si evince che, nel caso di specie, gli acquisti di immobili effettuati dalla società *holding* lussemburghese nel territorio francese realizza la fattispecie di movimento di capitale ai sensi della normativa comunitaria.

La libertà di stabilimento

Per quanto attiene, invece, la libertà di stabilimento, la Corte europea precisa che il presupposto richiesto dalla disciplina comunitaria, ovvero la possibilità di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso da quello di origine e di trarne vantaggio, non è soddisfatto nel caso di specie. Dall'analisi della descrizione dei fatti e dalle osservazioni presentate risulta, infatti, che la società lussemburghese ricorrente, non possieda beni immobili nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività né che la stessa eserciti la gestione del proprio patrimonio immobiliare. Chiarito ciò, i giudici comunitari, proseguono nel verificare se, nel caso di specie, la previsione contenuta nella normativa francese possa essere considerata una restrizione alla libertà ai movimenti di capitali.

Assenza di Convenzione ed esenzione da imposta

In proposito, i giudici rilevano che, in mancanza di un'apposita convenzione, una persona giuridica che non ha la sede della direzione in Francia non può validamente chiedere l'esenzione dell'imposta controversa e che tale circostanza può essere considerata un regime permanente di non esenzione in quanto di fatto la stipula della convenzione dipende esclusivamente dagli Stati interessati. Ciò ha quale conseguenza quella di rendere meno attraente l'investimento immobiliare nel territorio francese per le società non residenti, che sfocia di fatto in una restrizione al principio della libera circolazione dei capitali, restrizione, che, secondo la normativa comunitaria, può essere giustificata esclusivamente da un motivo imperativo di interesse generale.

Lotta alle frodi fiscali e restrizione della libertà di circolazione

I giudici comunitari, quindi, proseguono nel valutare se la lotta contro la frode fiscale, così come dichiarato dal governo francese, possa giustificare la restrizione alla libertà di circolazione. In merito, i giudici sovranazionali pur riconoscendo che l'obiettivo perseguito dal governo francese sicuramente costituisce un motivo imperativo di interesse generale, affermano che la restrizione eccede quanto necessario per raggiungere l'obiettivo. La

normativa in questione, infatti, pur realizzando l'obiettivo di contrasto alla frode fiscale, in quanto consente di contrastare la prassi avente l'unico scopo di permettere a talune persone fisiche di eludere il pagamento dell'imposta sul patrimonio in Francia, non consente al contribuente di produrre pertinenti documenti probatori che permettano alle autorità tributarie di verificare, in modo chiaro e preciso, che egli non tenti di evitare o eludere il pagamento delle imposte. Di conseguenza di fronte alla richiesta di esenzione di imposta, le autorità francesi possono procedere alla richiesta di elementi probatori che garantiscano la trasparenza dei diritti di proprietà e della struttura dell'azionariato, a prescindere dall'esistenza di una convenzione o di un trattato tra gli stati membri interessati. La possibilità, quindi, di applicare misure meno restrittive nel perseguire l'obiettivo di lotta alla frode fiscale fa sì che l'articolo 73 B del Trattato osta a che una legislazione nazionale assoggetti le società stabilite in uno Stato membro ad un'imposizione maggiormente onerosa rispetto a quelle stabilite in Francia, senza consentire alle stesse di fornire elementi di prova intesi a dimostrare l'identità delle persone fisiche sue azioniste. La quarta questione pregiudiziale, infine, non viene evasa alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte per le altre questioni sottoposte.